

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 12 DEL 30.04.2025**

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Latina il 27 aprile 2025;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- letta ed esaminata la relazione allegata dal CDR al referto di riunione;
- letta ed esaminata la successiva nota integrativa inviata dal CDR;
- lette ed esaminate le relazioni inviate dagli arbitri giudici presenti alla riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori,
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;

CONDANNA

Il tesserato Giusti Cristiandaniele, della ASD Pugilistica Volsca, alla sanzione della sospensione di mesi 18 (540 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Latina il 27 aprile 2025. In particolare, mentre era posizionato nel proprio angolo rosso in attesa del verdetto, abbandonava senza motivo il ring nonostante la raccomandazione dell'arbitro di fermarsi. Sceso dal ring e oltrepassate le transenne dell'area tecnica andava in soccorso dei propri sostenitori per unirsi attivamente ad una vera e propria rissa che era iniziata sugli spalti contro i sostenitori del proprio avversario. A causa di tale gravissimo episodio la manifestazione veniva temporaneamente sospesa, venivano invitati tutti gli spettatori a lasciare l'impianto. Intervenevano altresì anche le forze dell'ordine che ristabilivano le condizioni di sicurezza e sedavano la rissa. I successivi match della manifestazione proseguivano a porte chiuse per motivi di sicurezza. Fatti accertati in Latina a far data dal 27 aprile 2025.

CONDANNA ALTRESI'

Il tesserato Sorour Ahmed Khaled Soliman, della ASD Sordini Boxe Fiumicino, alla sanzione della sospensione di mesi 18 (540 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 29 del Regolamento Pugilato Olimpico durante la riunione di pugilato svoltosi a Latina il 27 aprile 2025. In particolare, mentre era posizionato nel rispettivo angolo blu in attesa del verdetto, abbandonava il ring senza motivo. Sceso dal ring e oltrepassate le transenne dell'area tecnica andava in soccorso dei propri sostenitori per unirsi attivamente ad una vera e propria rissa che era iniziata sugli spalti contro i sostenitori del proprio avversario. A causa di tale gravissimo episodio la manifestazione veniva temporaneamente sospesa, venivano invitati tutti gli spettatori a lasciare l'impianto. Intervenevano altresì anche le forze dell'ordine che ristabilivano le condizioni di sicurezza e sedavano la rissa.

I successivi match della manifestazione proseguivano a porte chiuse per motivi di sicurezza.
Fatti accertati in Latina a far data dal 27 aprile 2025.

CONDANNA ALTRESI'

L'affiliato ASD BOXE LATINA, in persona del presidente pro tempore, alla sanzione del pagamento di 5 quote di affiliazione ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Latina il 27 aprile 2025. In particolare, alla fine del match dell'incontro n. 8 tra l'atleta Cristiandaniele Giusti e Sorour Ahmed Khaled Soliman, mentre i pugili era posizionati nei rispettivi angoli in attesa del verdetto, scoppiava una vera e propria rissa sugli spalti tra i sostenitori dei due pugili. A tale rissa si univano addirittura i due pugili. I tafferugli si caratterizzavano anche con il lancio reciproco di sedie tra sostenitori avversi. Segno evidente che il servizio d'ordine organizzato si rivelava insufficiente e non adeguato atteso che gli scontri sono durati parecchi minuti e che la manifestazione veniva temporaneamente sospesa. Venivano invitati tutti gli spettatori a lasciare l'impianto. Intervenevano altresì le forze dell'ordine che ristabilivano le condizioni di sicurezza. I successivi match della manifestazione proseguivano a porte chiuse per motivi di sicurezza.
Fatti accertati in Latina a far data dal 27 aprile 2025.

CONDANNA ALTRESI'

L'affiliato ASD Pugilistica VOLSCA, in persona del presidente pro tempore, alla sanzione del pagamento di 4 quote di affiliazione ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Latina il 27 aprile 2025. In particolare, alla fine del match dell'incontro n. 8 tra il proprio l'atleta Cristiandaniele Giusti e Sorour Ahmed Khaled Soliman, mentre i pugili era posizionati nei rispettivi angoli in attesa del verdetto, i propri sostenitori, assumevano un atteggiamento antisportivo ed antiregolamentare culminato in una vera e propria rissa sugli spalti contro i sostenitori del pugile avversario. A tale rissa si univano addirittura i due pugili. I tafferugli si caratterizzavano anche con il lancio reciproco di sedie tra sostenitori avversi. Gli scontri duravano parecchi minuti. A causa di tale gravissimo episodio la manifestazione veniva temporaneamente sospesa, venivano invitati tutti gli spettatori a lasciare l'impianto. Intervenevano altresì le forze dell'ordine che ristabilivano le condizioni di sicurezza. I successivi match della manifestazione proseguivano a porte chiuse per motivi di sicurezza.
Fatti accertati in Latina a far data dal 27 aprile 2025.

CONDANNA ALTRESI'

L'affiliato ASD SORDINI BOXE FIUMICINO, in persona del presidente pro tempore, alla sanzione del pagamento di 4 quote di affiliazione ex art. 59 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI durante la riunione di pugilato svoltosi a Latina il 27 aprile 2025. In particolare, alla fine del match dell'incontro n. 8 tra il proprio l'atleta Sorour Ahmed Khaled Soliman e Cristiandaniele Giusti, mentre i pugili era posizionati nei rispettivi angoli in attesa del verdetto, i propri sostenitori, assumevano un atteggiamento antisportivo ed antiregolamentare culminato in una vera e propria rissa sugli spalti contro i sostenitori del pugile avversario. A tale rissa si univano addirittura i due pugili. I tafferugli si caratterizzavano anche con il lancio reciproco di sedie tra sostenitori avversi. Gli scontri duravano parecchi minuti. A causa di tale gravissimo episodio la manifestazione veniva temporaneamente sospesa, venivano invitati tutti gli spettatori a lasciare l'impianto. Intervenevano altresì le forze dell'ordine che ristabilivano le condizioni di sicurezza. I successivi match della manifestazione proseguivano a porte chiuse per motivi di sicurezza.
Fatti accertati in Latina a far data dal 27 aprile 2025.



Dispone la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Dispone altresì la trasmissione della presente decisione e dei suoi allegati all'Ufficio del Procuratore Federale della FPI per l'eventuale coinvolgimento nei disordini di altri tesserati al momento sconosciuti.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI

Massimo Vannini